



Tribunale Amministrativo

Regionale

per l'Abruzzo

L'Aquila

Decreto n. 9/20

Ogg.: Adempimenti urgenti conseguenti all'art. 84, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Prot. 331/2929U del 20.3.2020

Il Presidente

Visto l'art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Sentito il Presidente dell'Ordine degli Avvocati dell'Aquila.

Ritenuto necessario definire gli opportuni adeguamenti della programmazione delle udienze di merito e camerali in esecuzione del predetto art. 84 del D.L. n. 18/2020 disponendo in particolare:

- il rinvio delle udienze già soppresse ex d.l. n.11/2020 e d.l. 18/20 e l'accorpamento con le udienze già calendarizzate di cui in dispositivo;
- le modalità di decisione dei decreti monocratici fino alla data del 15 aprile 2020,
- le misure.

DECRETA

Art.1 La programmazione degli affari

La gestione del contenzioso avverrà con le seguenti modalità;

a) gli affari originariamente a ruolo per le udienze pubbliche e camerali già previste per il 11 marzo, sono rinviati d'ufficio in aggiunta all'udienza pubblica del 8 aprile 2020 ma saranno decisi solo in presenza della domanda congiunta di tutte le parti costituite ai sensi dell'art. 84, comma 2 del d.l. n.18 cit.;

b) le controversie originariamente fissate per la trattazione per l'udienza pubblica e camerale del 8 aprile 2020 ed altresì quella già rinviate dall'11 marzo che non saranno decisi per la mancata domanda congiunta di tutte le parti costituite, sono ulteriormente rinviate d'ufficio in aggiunta all'udienza pubblica del 20 maggio 2020 ai sensi dell'art. 84, comma 1, secondo periodo del d.l. n.18 cit.;

c) le controversie originariamente fissate per la trattazione per la data del 25 marzo sono spostate d'ufficio in aggiunta all'udienza pubblica del 22 aprile ai sensi dell'art. 84, comma 1, secondo periodo del d.l. n.18 cit.;

d) le domande cautelari già fissate per il 25 marzo 2020 saranno decise con decreto monocratico, da adottare a partire dalla predetta data, fissando la trattazione collegiale nella camera di consiglio del 22 aprile 2020 fatti salvi, ai sensi dell'art. 84, comma 1, quarto periodo del d.l. n.18 cit., i casi di estrema gravità ed urgenza ex art. 56, comma 1, primo periodo del c.p.a.;

c) le domande cautelari per le quali non è ancora stata fissata la trattazione saranno decise, nel rispetto dei termini di cui all'art. 55, comma 5, cod. proc. amm., previo avviso di cortesia alle parti costituite, fissando la trattazione collegiale nella camera di consiglio del 22 aprile 2020 fatti salvi, ai sensi dell'art. 84, comma 1, quarto periodo, i casi di estrema gravità ed urgenza ex art.56, comma 1, primo periodo del c.p.a.;

d) le domande cautelari che perverranno successivamente fino al 15 aprile 2020 saranno parimenti decise, ai sensi dell'art. 84, comma 1, d.l. n.18 cit., con decreto monocratico, nel rispetto dei termini di cui all'art. 55, comma 5, cod. proc. amm. e previo avviso di cortesia alle parti costituite, fissando la trattazione collegiale nella camera di consiglio a partire dal 22 aprile 2020 fatti salvi i casi di estrema gravità ed urgenza ex art. 56, comma 1, primo periodo del c.p.a. .

e) la trattazione delle udienze e delle camere di consiglio, in coerenza con le eventuali disposizioni dettate dal Presidente del Consiglio di Stato, seguiranno le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 84 d.l. n.18 cit. .

Art.2 Le misure anti affollamento

Con riguardo alle misure di cui ai commi 3 e 4 fino alla data del 30.6.2020:

- a) l'ingresso dell'utenza agli uffici giudiziari è sospeso;
- b) l'accesso può in via eccezionale essere concesso ai soli soggetti che debbono svolgere attività urgenti, previa tempestiva richiesta da inoltrare “anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica” e previo formale assenso agli interessati con la comunicazione della fascia oraria assegnata;
- c) con separati provvedimenti del Segretario Generale si è disposto che, fatto salvo il contingente minimo indispensabile, il personale svolga il proprio servizio in modalità “Smart-Working”;

art. 3 Disposizioni finali

La segreteria di sezione provvederà ad effettuare le notifiche e le comunicazioni conseguenti alle determinazioni sopra assunte, nonché a trasmettere copia del presente decreto ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati dell'Aquila, Teramo, Avezzano e Sulmona.

Il decreto n. 7/20 del 9 marzo 2020 è revocato.

L'Aquila

Dott. Umberto Realfonzo